

## proposta di legge n. 362

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 2 settembre 2013*

---

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA.  
MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 15 OTTOBRE 2001, N. 20 “NORME  
IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”  
E 14 MAGGIO 2012, N. 12 “ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
DELLA REGIONE MARCHE - SUAM”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di contenere le spese dell'assetto amministrativo della Giunta regionale ai fine del concreto concorso dell'amministrazione regionale al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tra i quali è incluso quello di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale disposizione, finalizzata alla complessiva e progressiva riduzione delle spese di personale, contempla, tra le azioni finalizzate da intraprendere, quella della razionalizzazione e dello snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso l'accorpamento di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

La proposta costituisce inoltre uno strumento oggettivo per recuperare, nell'ambito delle disponibilità economiche del bilancio regionale, risorse finanziarie da poter destinare, in concorso con altre, all'alleggerimento della pressione fiscale e al sostegno dei settori produttivi marchigiani colpiti dalla contingente crisi economica.

A tali finalità rispondono gli articoli da 1 a 7, che modificano la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, nonché l'articolo 8, che modifica la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12.

In particolare, con la modificazione della l.r. 20/2001 viene prevista, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi o per l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche, l'istituzione di posizioni dirigenziali individuali che non necessitano di strutture organizzate in termini di risorse umane e finanziarie, ma che svolgono attività di supporto delle posizioni di funzione, dei servizi e della segreteria generale.

Con la modificazione della l.r. 12/2012 viene eliminata infine l'equiparazione della SUAM e del relativo direttore rispettivamente al servizio e al dirigente del servizio. Viene inoltre eliminato il vincolo di inclusione dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici nell'ambito della SUAM.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 20/2001)*

1. Alla lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

**Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 20/2001)*

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: "o per l'elaborazione o l'attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale" sono sostituite dalle parole: "ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001:

- a) le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali";
- b) le parole: "elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero" sono soppresse;
- c) le parole: "di progetti coinvolgenti" sono sostituite dalle parole: "siano coinvolti".

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/2001 è abrogata.

**Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 20/2001)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto e" sono soppresse.

**Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

**Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 25 della l.r. 20/2001)*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuali".

**Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 e al comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole: "di progetto" sono sostituite dalla parola: "individuale".

**Art. 8**

*(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 12/2012)*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM), è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 12/2012 le parole: "A tale fine la SUAM ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio." sono soppresse.